



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Posteitaliane

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLO SPID DEL GESTORE DELL'IDENTITÀ DIGITALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALL'ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 64 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 18-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 13/2023, CONVERTITO CON LEGGE N. 41/2023, A VALERE SUL SUB-INVESTIMENTO 1.4.4 DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA.

TRA

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (di seguito "AgID"), con sede in Roma Via Liszt 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale pro tempore Ing. Mario Nobile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023 a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti (registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2023 n. 945, in qualità di legale rappresentante dell'AgID

E

La Società POSTE ITALIANE, con sede in Viale Europa, 190 in Roma, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006, numero di iscrizione al registro imprese 97103880585, in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Lasco, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società,

di seguito congiuntamente le «**Parti**»

PREMESSO CHE

- in data 9 ottobre 2023 le Parti hanno stipulato la Convenzione per l'adesione allo SPID del gestore dell'identità digitale per la disciplina delle attività conseguenti all'accREDITamento ai sensi dell'articolo 64 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 nonché ai sensi dell'art. 18-bis del decreto legge n. 13/2023, convertito con legge n. 41/2023, a valere sul sub-investimento 1.4.4 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, con scadenza l'8 ottobre 2025;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2025, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2025, adottato in attuazione dell'art. 18-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Criteri di riparto del contributo economico previsto in favore dei gestori delle identità digitali,



in attuazione della Misura 1.4.4 “Dati e interoperabilità” – Missione 1 – Componente 1 del PNRR”;

- il suddetto decreto prevede la stipula di una convenzione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) e l’AgID per la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse, di monitoraggio e di verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- in data 8 aprile 2025, il DTD e l’AgID, rispettivamente, Amministrazione titolare e Soggetto Attuatore, hanno stipulato l’Accordo ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d. lgs n. 36/2023, ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei conti n. 1556 del 9 giugno 2025, per l’attribuzione ai gestori dell’identità digitale (IDP), accreditati dall’AgID, del contributo previsto dall’art. 18 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, pari a 40 milioni di euro, nell’ambito della misura 1.4.4 “rafforzamento dell’adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR”;
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della citata Convenzione, in esito all’adozione del suddetto DPCM, sarà sottoscritto apposito “Addendum integrativo”, contenente la misura e la modalità di erogazione del finanziamento, nonché le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione, che sarà allegato e formerà parte integrante della Convenzione in questione;
- l’art. 13, comma 1, della Convenzione prevede che *“La presente Convenzione e gli allegati possono essere modificati/integrati mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti”*;
- in considerazione dell’adozione del citato DPCM, si rende necessario, al fine di consentire il pieno e completo adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, modificare la durata della Convenzione medesima;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Modifica dell’art. 2, comma 1, della Convenzione)

L’art. 2, comma 1, della Convenzione (Interesse pubblico comune alle parti) è così sostituito:

“1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico:

a. nella gestione, da parte degli IDP quali gestori di pubblico servizio e dell’AgID, del sistema pubblico di identità digitale di cui all’art. 64 del CAD;

b. nella definizione degli adeguamenti anche tecnologici necessari ad assicurare, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto legge n. 13/2023 e s.m.i., l’innalzamento del livello qualitativo del sistema dell’identità digitale, volto al raggiungimento dei target previsti dal subinvestimento 1.4.4 del PNRR, in funzione di un percorso evolutivo dell’ecosistema dell’identità digitale SPID che assicuri a cittadini e imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;

c. nel consolidamento del sistema SPID e nella sua progressiva evoluzione verso soluzioni di wallet nazionale ed europeo, garantendo che le stesse siano aperte ad operatori di mercato, con pari valore legale delle soluzioni pubbliche e senza limitazioni rispetto a queste ultime, anche con riferimento agli attributi di natura pubblica che potranno contenere (tra i quali i documenti di identità e la patente di guida) e che i Gestori possano evolvere progressivamente il proprio ruolo, anche per valorizzare pienamente il contributo fornito allo sviluppo dello SPID;”.

Articolo 2

(Modifica dell’art. 10, comma 1, della Convenzione)

L’art. 10, comma 1, della Convenzione (Sostenibilità ed evoluzione del Sistema) è così sostituito:

“1. Al fine di favorire la sostenibilità del sistema, AgID si impegna a individuare la fonte di finanziamento, per tutta la durata della Convenzione, legata ai costi che i gestori sostengono per gestire le autenticazioni sui fornitori dei servizi di natura pubblica, e a mettere in atto gli interventi riportati nel presente articolo.”

Articolo 3

(Modifica dell’art. 10, comma 2, della Convenzione)

L’art. 10, comma 2, della Convenzione (Sostenibilità ed evoluzione del Sistema) è così sostituito:

“2. Assicurare la diffusione dell'identità digitale per i minori, anche adottando specifici protocolli d'intesa e/o piani operativi con le Pubbliche Amministrazioni per prevedere l'utilizzo dell'identità digitale SPID per i minori nel corso dell'anno scolastico 2025-2026. In particolar modo, anche operando d'ufficio ai sensi dell'articolo 18-bis del CAD, monitora il rispetto dell'articolo 64, comma 3-bis, per l'accesso al Registro Elettronico Scolastico e gli altri servizi che gli istituti scolastici offrono ai minori.”

Articolo 4

(Modifica dell’art. 10, comma 3, della Convenzione)

L’art. 10, comma 3, della Convenzione (Sostenibilità ed evoluzione del Sistema) è così sostituito:

“2. Al fine di superare l’utilizzo dell’identità digitale rilasciata in attuazione del diritto alla cittadinanza digitale per l’esercizio di un’attività professionale e/o di intermediazione svolta normalmente come attività economica e tenuto conto dell’art. 64 comma 3-bis CAD, AgID emana entro il 31 dicembre 2025 specifici avvisi, in linea con il quadro normativo vigente, per abilitare l’accesso ai servizi destinati a professionisti, intermediari e dipendenti o collaboratori di imprese e PA mediante lo SPID ad uso professionale (tipo 3 e tipo 4), oltre che lo SPID di tipo 1, entro il 1 luglio 2026.”

Articolo 5

(Modifica dell'art. 10, comma 5, della Convenzione)

L'art. 10, comma 5, della Convenzione (Sostenibilità ed evoluzione del Sistema) è così sostituito:

“5. AgID promuove il coordinamento delle azioni necessarie a garantire la sicurezza del Sistema SPID in considerazione delle nuove minacce emerse. In particolare, l'Agenzia si impegna:

- a) ad istituire, entro il 1 novembre 2025, un tavolo permanente con ricorrenza mensile finalizzato all'analisi delle problematiche di sicurezza emerse e alla definizione congiunta di eventuali contromisure/aggiornamento dei regolamenti;*
- b) a contribuire alla realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di un sistema centralizzato che a seguito di autenticazione dell'utente tramite gli strumenti previsti dal CAD, fornisca all'utente un report sulle eventuali identità digitali SPID associate allo specifico codice fiscale.”*

Articolo 6

(Modifica dell'art. 10, comma 7, della Convenzione)

L'art. 10, comma 7, della Convenzione (Sostenibilità ed evoluzione del Sistema) è così sostituito:

“7. In considerazione dei requisiti di sicurezza e fiduciarità del sistema e a tutela degli importanti investimenti che i Gestori hanno sostenuto e sostengono per la creazione di valore nel circuito SPID, salvo diversi accordi tra le parti e in coerenza con la normativa e i regolamenti tempo per tempo vigenti, non è prevista la possibilità di utilizzo dello SPID, presso soggetti diversi dal gestore, per la creazione diretta o indiretta di altre identità digitali o sistemi di autenticazione elettronica fatta salva la possibilità di utilizzo dello SPID, in combinazione con la prova di possesso della CIE da parte del titolare, per l'attivazione dell'IT Wallet pubblico o privato dello stesso Gestore, così come le successive verifiche periodiche da eseguire con frequenza non superiore a tre mesi presso lo stesso Gestore, come definito ai sensi dell'art. 64 quater del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (CAD).

Al fine di garantire la sicurezza del circuito SPID, AgID assicura che l'utilizzo delle identità digitali da parte dei Fornitori di Servizi sia svolto nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e dei regolamenti SPID, dei pareri rilasciati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.”

Articolo 7

(Modifica dell'art. 11, comma 1, della Convenzione)

L'art. 11, comma 1, della Convenzione (Efficacia e durata) è così sostituito:

“La presente Convenzione, trasmessa a mezzo PEC ai fini della sottoscrizione, ha durata quadriennale, rinnovabile fino a trentasei mesi, previo accordo scritto tra le Parti almeno tre mesi prima della sua scadenza.”

Articolo 8
(Efficacia delle disposizioni)

1. Il presente Atto aggiuntivo diventerà efficace a decorrere dalla data del suo perfezionamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o modificato dal presente Atto aggiuntivo, restano confermate e valide tutte le clausole, le condizioni ed i termini previsti nella Convenzione indicata nelle premesse ed a cui si fa espresso rinvio.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

Firmato digitalmente da AgID

Firmato digitalmente dal Gestore
